COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1987

che approva il nuovo piano di eradicazione della leucosi dei bovini presentato dal Regno di Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(87/268/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 87/58/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 2 paragrafi 1 e 3 della decisione 87/58/CEE stabilisce in particolare che il Regno di Spagna è tenuto a predisporre il piano di eradicazione della leucosi enzootica dei bovini in conformità all'articolo 4 della direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini [2], e a conformarsi ai criteri fissati dalla direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini [3];

considerando che, con lettera del 5 gennaio 1987, il Regno di Spagna ha notificato alla Commissione un piano per l'eradicazione della leucosi dei bovini;

considerando che dall'esame del piano summenzionato è risultato che è conforme alle direttive 77/391/CEE e 78/52/CEE, nonché alla decisione 87/58/CEE; che, di conseguenza, risultano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente; che il comitato del Fondo è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il nuovo piano per l'eradicazione della leucosi dei bovini presentato dalla Spagna è approvato.

Articolo 2

La Spagna cura l'entrata in vigore, per il 1° aprile 1987, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'applicazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.
[2] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.
[3] GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.